

Regolamento d'attribuzione dei sussidi alle società per la promozione della disciplina in ambito Juniores

Del 1.09.2012

SEZIONE 1 Generalità

Art. 1: Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento definisce l'attribuzione dei sussidi per l'attività in ambito juniores svolta nel quadro di campionati promossi da Swiss Unihockey.

Art. 2: Scopo

¹ Conformemente agli statuti dell'Associazione Unihockey Ticino (AUHT), e meglio agli articoli 2.1 e 2.2, i sussidi previsti dal presente regolamento vogliono contribuire allo sviluppo della disciplina.

² L'attribuzione dei sussidi vuole essere complementare agli altri sussidi attribuiti da altri enti o associazioni.

Art. 3: Principi

¹ Non esiste alcun diritto al sussidio.

² L'AUHT è tenuta ad agire nel limite dei fondi a disposizione.

SEZIONE 2 Attribuzione

Art. 4: Definizione dei tesseramenti sussidiati

¹ Ai sensi del presente regolamento, vengono considerati i tesseramenti di giocatori in età Juniores attuati per la partecipazione a campionati organizzati sotto l'egida di Swiss Unihockey.

² Non sono previsti sussidi per la partecipazione unicamente ad allenamenti o ad altre tipologie di campionati o tornei.

Art. 5: Società che possono richiedere il sussidio

¹ Possono richiedere il sussidio tutte le società affiliate all'AUHT e in regola con il pagamento della tassa d'affiliazione.

SEZIONE 3 Procedura

Art. 6: Richiesta scritta

¹ La richiesta di sussidio deve essere inoltrata, per iscritto nei primi 2 mesi di ogni anno solare.

² La richiesta deve arrecare necessariamente:

a. L'elenco ufficiale completo dei tesserati della Società al termine del periodo di trasferimenti di fine dicembre.

b. L'indicazione del numero complessivo di tesserati in categorie Juniores (viene considerata la categoria di tesseramento del singolo giocatore e non la squadra in cui milita realmente).

Art. 7: Montante del sussidio

¹ Per ogni giocatore tesserato in una categoria Juniores prevista da Swiss Unihocey verrà assegnato alla società un sussidio annuo di:

a. CHF 3.00 per giocatore.

Art. 8: Versamento del sussidio

¹ Il sussidio verrà versato alla società organizzatrice se avrà portato a termine tutti i campionati Juniores a cui si è iscritta.

² Il versamento del sussidio avverrà solamente dopo la ricezione del rapporto previsto all'art. 6 del presente regolamento e al termine del campionato.

SEZIONE 4 Disposizioni particolari

Art. 9: Reclamazioni

¹ Contro le decisioni dell'AUHT è possibile inoltrare una reclamazione scritta al Presidente entro 15 giorni dall'intimazione della stessa.

SEZIONE 5 Disposizioni finali

Art. 10: Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 01.09.2012.

² Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni.

Il comitato AUHT